



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale *Immediata Esecuzione*

N. 27

Data 25/06/2024

Oggetto: Approvazione Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI)
anno 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO**, a seguito della convocazione del Presidente del **20 giugno 2024 Prot. n.8279 e alla nota di rettifica prot. n.8295 del 20 giugno 2024**, alle ore **20:30** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione,

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) INTRIVICI Anselmo Gandolfo	si		9) DAIDONE Ferruccio Mario	si	
2) FIANDACA Daniela	si		10) MIGLIORE Massimiliano	si	
3) GANGI Epifanio Salvatore	si		11) ZAFONTI Giuseppe	si	
4) DI GANGI Gabriele	si		12) GIUNTA Salvatore	si	
5) GIACOMARRA Enza		si			
6) LIPANI Valeria Maria		si			
7) GERACI Davide		si			
8) GULINO Giuseppina	si				

Presenti n. 9 Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Intrivici Anselmo Gandolfo – Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Randazzo.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Approvazione Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti PEF 2024-2025, di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 25/06/2024, il quale espone un costo complessivo di € 521.170,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.07.2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge N. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2024., relativo al periodo 2024-2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la deliberazione Arera n. 389 del 03.08.2023 “Aggiornamento Biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	529.510,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	2.308,00
Entrate da Recupero Evasione Tributaria	€	6.032,00
Entrate da Procedure Sanzionatorie	€	0.000,00
Altre partite stabilite dall'ETC (Agevolazioni)	€	0.000,00
Totale Generale Gettito TARI Anno 2024	€	521.170,00

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, numero utenze n.d.; come segue:

- 80% a carico delle utenze domestiche;
- 20% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione di cui all'allegato A e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Vista la deliberazione n. 386 del 03.08.2023 dell'Arera che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per ciascuna utenza;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per ciascuna utenza;

Considerato che con D.lgs. 39/2024, convertito dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024, il termine per la deliberazione del Pef e delle Tariffe TARI è stato prorogato al 30.06.2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024, così come previsto dall'art. 30 del regolamento comunale del tributo:

- Prima rata: 5 agosto 2024
- Seconda rata: 5 ottobre 2024
- Terza rata: 31 dicembre 2024
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 5 ottobre 2024

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse e gli allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Palermo, nella misura del 5%;
 - la componente perequativa UR1,a, pari ad € 0,10 per ciascuna utenza;
 - la componente perequativa UR1,
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere applicata, dal 01.01.2024, la componente perequativa, di cui alla deliberazione ARERA n. 386 del 03.08.2023, pari ad € 1,60 ad utenza.
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di stabilire che, per l'anno 2024, le scadenze di pagamento rateale della TARI sono le seguenti:
 - Prima rata: 5 agosto 2024
 - Seconda rata: 5 ottobre 2024
 - Terza rata: 31 dicembre 2024
 - Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 5 ottobre 2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Il Responsabile del settore Economico-Finanziario

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO: "Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024".

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepita dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica –

Li, 19.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 19.06.2024

IL RAGIONIERE
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

II PRESIDENTE

Passa all'esame del 4° punto all' O.d.G : “ **Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024**” ed invita l'Assessore Bellomo ad illustrare la proposta.

L'Assessore Bellomo fa presente che le tariffe sono state determinate tenendo conto dell'importo del PEF e seguendo i criteri previsti dalle norme di legge. L'80% della spesa per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ricadrà sulle utenze domestiche ed il 20% ricadrà sulle utenze non domestiche. Precisa che la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla base dei mq. dell'abitazione e una parte variabile derivante dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Segue l'intervento del consigliere **Migliore** che approva la scelta di rendere meno gravoso il carico impositivo per le famiglie che stanno subendo l'aumento spropositato dei prezzi di tutti i beni di consumo. Rileva che rispetto al precedente PEF si registra un aumento di circa 30.000, euro e che si potrebbero abbattere i costi del servizio incrementando la percentuale di raccolta differenziata, atteso che i costi per il conferimento in discarica del rifiuto secco indifferenziato sono elevati.

Il Sindaco fa presente che c'è stata piena condivisione sulla scelta di far gravare di meno il carico impositivo sulle famiglie e lamenta che, spesso, i titolari delle attività economiche mostrino una ingiustificabile sciattezza nella differenziazione dei rifiuti, in quanto procedere ad una corretta differenziazione non comporta alcun aumento dei costi di gestione delle attività. Non differenziare correttamente invece fa lievitare i costi di gestione del servizio a discapito di tutti.

Il Presidente precisa che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Finanziario nonché dal parere favorevole del Revisore Unico dei Conti. Propone, per abbattere i costi del servizio, una campagna di sensibilizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e dei Consiglieri comunali per educare i cittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti e, qualora tale opera di sensibilizzazione non dovesse dare i risultati sperati, procedere con la rigorosa applicazione delle sanzioni previste.

Rilevato nessun altro intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene votata in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti e votanti: 9

Voti favorevoli: 9

Ad unanimità dei consiglieri presenti, con voto espresso in forma palese per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto l'esito della votazione, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare proposta di deliberazione ad oggetto: “**Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024**” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, al fine di consentire l'adozione degli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Anselmo Gandolfo Intrivici

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Fiandaca Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Rosa Randazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune,

A T T E S T A;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo: www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ fino al _____ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data: **25/06/2024**

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.

Castellana Sicula, li **25/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Randazzo

È copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li **25/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Randazzo

